

Atto n. 28/07

**AGGIORNAMENTO DEL VALORE E DELLE MODALITA' DI
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO CONNESSO AL
MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
(Modifica della deliberazione 16 dicembre 2004, n. 219/04)**

Documento per la consultazione

16 luglio 2007

Premessa

Il presente documento per la consultazione presenta proposte orientate a potenziare l'efficacia del meccanismo dei titoli di efficienza energetica introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e disciplinato dalla regolazione attuativa emanata dall'Autorità nel conseguire gli obiettivi definiti dalla normativa al costo minimo.

In particolare, nel documento si formulano proposte per:

- *aggiornare il valore del contributo tariffario riconosciuto a parziale copertura dei costi sostenuti dai distributori obbligati per la realizzazione dei progetti di efficienza energetica;*
- *modificare le tempistiche di entrata in vigore del nuovo valore.*

Il documento viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e eventuali proposte alternative prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il **3 settembre 2007**.*

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi:

e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta.

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione consumatori e qualità del servizio
Unità gestione e controllo della domanda di energia
piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

e-mail: consumatori@autorita.energia.it

fax: 02-65565.230

INDICE

1	Introduzione.....	4
2	L'aggiornamento del contributo unitario.....	5
3	Valutazione dei costi di conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico.....	9
4	Le proposte	12

1 Introduzione

- 1.1 Nell'ambito del quadro normativo di riferimento per il sistema dei Titoli di Efficienza Energetica (di seguito: TEE), i principi essenziali del meccanismo per la possibile copertura dei costi sostenuti dai soggetti obbligati per la realizzazione dei progetti di risparmio energetico vengono fissati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 recanti, rispettivamente, "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di seguito: decreto ministeriale elettrico) e "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale gas).
- 1.2 In particolare l'articolo 9, comma 1, primo paragrafo, del decreto ministeriale elettrico, e l'articolo 9, comma 1, secondo paragrafo, del decreto ministeriale gas, prevedono che i costi sostenuti, rispettivamente, dai distributori di energia elettrica e dai distributori di gas naturale per la realizzazione dei progetti di cui ai medesimi decreti, possano trovare copertura:
- a) qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, secondo criteri stabiliti dall'Autorità;
 - b) qualora comportino una riduzione dei consumi di gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorità.
- 1.3 Partendo da questa base normativa e considerando quanto disposto dalle Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti, approvate con deliberazione 18 settembre 2003 n. 103/03, la deliberazione 16 dicembre 2004 n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04) introduce l'effettiva possibilità di erogazione del contributo tariffario e definisce le disposizioni necessarie per rendere operativo il meccanismo, specificando le modalità attraverso le quali il contributo viene erogato, i soggetti che ne possono beneficiare e il livello di tale contributo.
- 1.4 In merito alla definizione delle modalità di erogazione, la deliberazione n. 219/04 prevede che ogni anno il contributo possa essere richiesto:
- unicamente dai distributori di energia elettrica e gas soggetti agli obblighi di risparmio energetico, una volta all'anno, in seguito alla corretta conclusione della procedura di annullamento dei titoli, operazione necessaria per dimostrare il conseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno precedente;
 - solamente con riferimento ai titoli di efficienza energetica di tipo I e II annullati, il cui numero non può in ogni caso superare l'entità dell'obiettivo specifico di risparmio assegnato a ciascun distributore, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (di seguito: tep).

- 1.5 In merito alla definizione del livello quantitativo del contributo, la deliberazione n. 219/04 adotta i seguenti criteri:
- definire un contributo tariffario unitario per singola tonnellata equivalente di petrolio risparmiata e non differenziato in funzione del tipo di interventi realizzati, al fine di incentivare l'efficienza nella realizzazione degli interventi di risparmio energetico e di non alterare il meccanismo di mercato introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, teso a promuovere gli interventi di risparmio energetico che hanno un miglior rapporto tra costi dell'intervento e benefici conseguiti in termini di risparmi di energia;
 - determinare un valore di contributo tariffario unitario che tenga conto della necessità di contenere l'impatto dell'attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale e in modo da garantire che l'aggravio complessivo sulla bolletta energetica dei consumatori sia sempre inferiore al beneficio economico complessivo derivante dall'attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
 - prevedere la possibilità di aggiornare il valore del contributo tariffario unitario in ragione anche dell'andamento del prezzo dei titoli di efficienza energetica che si sarebbe registrato sul mercato organizzato dalla società Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: GME).
- 1.6 Adottando i criteri sopra esposti, il valore del contributo unitario per l'anno 2005 è stato fissato pari a 100,00 euro/tep risparmiata.

2 L'aggiornamento del contributo unitario

- 2.1 La deliberazione n. 219/04 prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno, l'Autorità possa aggiornare il valore del contributo unitario, anche sulla base delle informazioni disponibili relativamente al prezzo medio dei titoli di efficienza energetica scambiati sul mercato organizzato dal GME, e che il valore aggiornato del contributo tariffario unitario entri in vigore a decorrere dal 1 giugno dell'anno solare successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.
- 2.2 Per gli anni 2006 e 2007 l'Autorità ha deciso di non aggiornare il valore del contributo tariffario unitario, in base alle seguenti considerazioni:
- entro il 30 settembre 2005 non erano disponibili informazioni relative ai prezzi di scambio dei titoli di efficienza energetica sul mercato organizzato dal GME, poiché le contrattazioni sono state avviate solamente nel corso del mese di marzo 2006;
 - l'andamento dei prezzi dei TEE nel corso dei primi mesi di contrattazione non ha consentito di evidenziare chiare tendenze evolutive, con oscillazioni dei prezzi dei titoli di tipo I e II comprese rispettivamente tra 69 e 84 euro/tep e tra 90 e 98 euro/tep;
 - in un meccanismo di mercato quale quello dei TEE si assume che vengano inizialmente realizzati gli interventi a minor costo e, progressivamente, quelli con costi via via crescenti;

- la scelta, pur in presenza dei primi segnali di mercato, di continuare a promuovere le iniziative tese ad assicurare un uso sempre più efficiente ed intelligente dell'energia e, per questa via, il decollo del meccanismo.
- 2.3 Operando nell'ambito della disciplina definita dalla deliberazione n. 219/04, entro il 30 settembre 2007 è possibile aggiornare il valore del contributo erogato e diversi fattori, quali l'andamento dei prezzi dei titoli sul mercato organizzato e quello dei costi dell'energia per gli utenti finali, spingono a ritenere necessaria una revisione dell'attuale valore.

I prezzi dei titoli di efficienza energetica (TEE) sul mercato organizzato

- 2.4 Al 31 maggio 2006¹ l'ammontare di TEE emessi dalla società Gestore del mercato elettrico s.p.a. a seguito della valutazione positiva dei progetti esaminati dall'Autorità corrispondeva a 286.837 (214.244 di tipo I, 62.826 di tipo II e 9.767 di tipo III) rispetto ad un obiettivo complessivo assegnato dalla stessa Autorità ai distributori obbligati per l'anno 2005 pari a 155.911 tep. Tale abbondanza di titoli emessi rispetto agli obiettivi attribuiti implica un surplus di offerta di TEE rispetto alla domanda di mercato, che si è riflessa in una graduale riduzione del valore economico dei titoli. Nei 12 mesi successivi il divario tra numero di titoli emessi e ammontare di obiettivi assegnati si è andato accrescendo, in particolare per i TEE di tipo I. Al 31 maggio 2007² risultavano essere stati complessivamente emessi e non ancora annullati circa 720.000 titoli, 563.000 dei quali di tipo I, a fronte di obiettivi totali per l'anno 2006 pari a 311.758 tep.
- 2.5 Nel corso della seconda metà dell'anno 2006 e della prima metà dell'anno 2007 le contrattazioni sul mercato organizzato dei titoli di efficienza energetica hanno dato evidenza della sproporzione appena ricordata, mostrando una marcata tendenza alla discesa dei prezzi dei titoli scambiati: dal 30 maggio 2006 al 29 maggio 2007 (data in cui si è tenuta l'ultima sessione di contrattazione nel mercato organizzato dei TEE) il prezzo medio di riferimento per i titoli di tipo I è andato costantemente abbassandosi, passando da 69,38 euro a 32,89 euro (-53%); nello stesso periodo il prezzo di riferimento per i titoli di tipo II si è abbassato meno, passando da 92,13 euro a 82,24 euro (-11%) (cf. figura 1 e figura 2). I titoli di tipo III, fatta eccezione per la sola sessione del 28/3/06 (nella quale sono stati scambiati 76 titoli al prezzo di 33,84 euro) non sono mai stati oggetto di contrattazione sul mercato, in conseguenza della situazione di surplus di offerta di titoli di tipo I e II ammessi all'erogazione del contributo tariffario.
- 2.6 Proiezioni relative all'andamento delle emissioni di titoli nel corso dei prossimi mesi, effettuate con ipotesi molto conservative e in base ai soli progetti fino ad oggi approvati, mostrano come l'attuale situazione di eccesso di offerta di TEE rispetto alla domanda espressa dai distributori soggetti agli obblighi di risparmio energetico si manterrà tale fino almeno al maggio 2008 (mese di chiusura della

¹ Che costituisce, in base al disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, la data di chiusura della verifica di conseguimento dell'obiettivo per l'anno 2005.

² Che costituisce, in base al disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, la data di chiusura della verifica di conseguimento dell'obiettivo per l'anno 2006.

verifica degli obiettivi assegnati per il 2007), malgrado l'incremento negli obiettivi nazionali annuali previsto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004.

- 2.7 La deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 293/06 assegna infatti ai distributori di energia elettrica e di gas naturale obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2007 pari rispettivamente a 385.558 tep e 247.824 tep. Se si assume che la ripartizione tra le tre tipologie di TEE consegnate all'Autorità per l'annullamento ai fini del conseguimento di tali obiettivi sia la stessa registrata negli anni precedenti (si veda tabella 1), a fronte di tali obiettivi ci si attende che verrà richiesto l'annullamento di 509.470 TEE di tipo I e 123.912 TEE di tipo II. Tali dati sono da confrontarsi con un offerta di titoli prevista al maggio 2008 ben superiore e pari a circa 848.000 TEE di tipo I, 157.000 TEE di tipo II e 52.000 TEE di tipo III.




Figura 1 – Andamento del mercato dei TEE di tipo I dalla sua apertura al maggio 2007.
Fonte: elaborazioni Autorità per l'energia elettrica e il gas su dati GME




Figura 2 – Andamento del mercato dei TEE di tipo II dalla sua apertura a maggio 2007
Fonte: elaborazioni Autorità per l'energia elettrica e il gas su dati GME

I costi dell'energia per gli utenti finali

- 2.8 Le misure messe in atto per l'ottenimento di TEE comportano per gli utenti finali interessati dagli interventi una riduzione delle proprie spese per acquisto di energia. Ciò significa che - pur considerando la rilevanza delle tradizionali barriere alla diffusione di interventi di risparmio energetico e, tra queste, quelle di carattere informativo - è corretto considerare che maggiore è il costo dell'energia per gli utenti finali, maggiore è la convenienza per tali utenti a risparmiare energia e, dunque, la loro propensione ad investire in efficienza energetica.
- 2.9 In termini di valore assoluto, tra il 2004 (anno di pubblicazione della deliberazione n. 219/04 che fissa il valore del contributo unitario pari a 100 €/tep) e il primo semestre del 2007, il costo energetico evitato dagli utenti finali presso i quali vengono sviluppati gli interventi si è mantenuto elevato³ ed è aumentato significativamente: +27% per l'energia elettrica, +20% per il gas naturale, +18% per il gasolio da riscaldamento (cf. figura 3). Si consideri a tale proposito come l'entità percentuale di tali aumenti sia fortemente ridotta dall'effetto giocato sui prezzi dalla fiscalità; infatti, i medesimi incrementi percentuali valutati sui prezzi al netto della fiscalità risultano rispettivamente del 29%, 29% e 38%. E' inoltre interessante osservare come ancora più evidente sia stato nel medesimo periodo l'incremento del prezzo della principale materia prima di riferimento, il petrolio greggio: il prezzo medio del Dated Brent è passato da 38,22 \$/ton nel 2004 a 64,48 \$/ton nel primo semestre 2007 (+69%).

³ Arrivando nel primo semestre del 2007 a: 707 €/tep per risparmi di energia elettrica, 824 €/tep per risparmi di gas e a più di 1220 €/tep per risparmi di gasolio da riscaldamento.




Figura 3 – Beneficio diretto del risparmio di energia per un utente domestico.
Fonte: elaborazioni Autorità per l'energia elettrica e il gas su dati propri (tariffe) e di fonti diverse

3 Valutazione dei costi di conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico

- 3.1 Ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, i distributori soggetti agli obblighi di risparmio energetico hanno la possibilità di raggiungere gli obiettivi assegnati acquisendo titoli di efficienza energetica attraverso tre strade alternative:
- la realizzazione in proprio di progetti, con conseguente emissione diretta di titoli da parte del GME;
 - l'acquisto di TEE tramite accordi bilaterali;
 - l'acquisto di TEE sul mercato organizzato.
- 3.2 Ogni distributore obbligato è dunque libero di scegliere una o più delle strade sopra indicate al fine di raggiungere l'obiettivo di risparmio assegnatogli. Tale scelta può dipendere da considerazioni di varia natura, legate *in primis* alla convenienza economica relativa di breve periodo ma anche, ad esempio, all'interesse verso una 'fidelizzazione' della clientela al proprio gruppo industriale, all'eventuale disponibilità di competenze interne sui progetti di efficienza energetica, alle politiche commerciali e ai piani di sviluppo industriale dell'azienda.

- 3.3 Quanto sopra comporta l'estrema difficoltà di una valutazione *a priori* dell'entità media degli investimenti necessari per acquisire titoli di efficienza energetica, in quanto non è possibile conoscere anticipatamente quale sarà la strategia prevalente messa in atto dai distributori obbligati.
- 3.4 Quand'anche tale strategia fosse nota, esistono in ogni caso limiti oggettivi che impedirebbero di conoscere gli *effettivi* impegni economici sostenuti, in quanto:
- nell'attuale quadro normativo non è noto il prezzo dei titoli di efficienza energetica scambiati tramite accordi bilaterali;
 - gli investimenti necessari per la realizzazione diretta di progetti di risparmio energetico sono estremamente variabili in ragione dell'ampio campo di applicazione del meccanismo (che prevede anche una parziale sovrapposizione con i settori di intervento del sistema europeo di *emissions trading*), oltre che estremamente difficili da verificare con precisione.
- 3.5 In merito a quest'ultimo punto deve essere considerata la molteplicità di fattori che possono avere un'influenza sul costo complessivo sostenuto dall'impresa; il cosiddetto "costo di generazione" di un titolo di efficienza energetica può infatti dipendere, da fattori quali:
- a) il rapporto tra i costi diretti sostenuti per la realizzazione di uno specifico intervento e l'ammontare di titoli ottenuti (influenzato non solo dalla tipologia di progetto considerato, ma anche dalla sua dimensione e dalle conseguenti possibili economie di scala);
 - b) i costi indiretti sostenuti per il personale, l'amministrazione, l'attività commerciale, ecc. necessari al completamento del progetto (fortemente variabili da azienda ad azienda);
 - c) la quota percentuale di investimenti sostenuta dal cliente finale rispetto al totale e l'eventuale esistenza di contratti di prestazione tra cliente e impresa;
 - d) l'esistenza di ulteriori fonti di finanziamento, quali agevolazioni fiscali o contributi pubblici in conto capitale (la cui cumulabilità con i titoli di efficienza energetica viene esplicitamente non esclusa, salvo casi particolari, dall'articolo 5, comma 4 di entrambi i decreti); si consideri come la situazione relativa a tale punto sia molto variabile nel tempo e diversificata sul territorio nazionale, dipendendo dalla disponibilità di bandi di finanziamento emanati anche da amministrazioni locali e regionali;
 - e) gli oneri finanziari legati al tempo intercorrente tra l'effettuazione dell'investimento e il momento del rimborso.
- 3.6 Quanto sopra consente di evidenziare quanto possano essere diversi tra loro i costi sostenuti da aziende diverse per progetti di diversa natura, dimensione e localizzazione e, di conseguenza, quanto possano essere diversi tra loro i costi dei titoli acquisiti dai distributori obbligati secondo le tre strade descritte al punto 3.1. E' tuttavia lecito ritenere che, nell'attuale situazione di forte eccesso di offerta di titoli, il migliore indice di riferimento medio nazionale atto a quantificare il massimo costo sostenuto da un distributore per acquisire un titolo sia costituito dal prezzo medio di scambio dei titoli sul mercato organizzato. E' infatti ragionevole ritenere che i distributori ricorrano al mercato solo quando le due strade alternative risultano meno convenienti o che, in caso contrario, agiscano in

un'ottica di medio termine tesa a ridurre i rischi derivanti dalle oscillazioni dei prezzi, minimizzando in tal modo l'investimento medio sull'intero periodo.

- 3.7 Sulla base di tale considerazione è possibile stimare quali siano stati, nei primi due anni di funzionamento del meccanismo, i costi sostenuti a fronte dei rimborsi tariffari riconosciuti complessivamente ai soggetti obbligati. La Tabella 1 riporta i dati relativi al numero di titoli scambiati e annullati, al prezzo medio degli scambi e all'ammontare complessivo del contributo erogato.

	TEE di Tipo I	TEE di Tipo II	TEE di Tipo III	Contributo totale erogato (M€) *
TEE scambiati sul mercato organizzato fino al 31 maggio 2006	15.024	10.086	76	
Prezzi medi di scambio fino al 31 maggio 2006 (pesati sui volumi) [€]	77,04	94,00	33,84	
TEE annullati al 31 maggio 2006	123.788	29.324	724	15,3
TEE scambiati sul mercato organizzato dal 31 maggio 2006 al 31 maggio 2007	46.644	30.422	0	
Prezzi medi di scambio dal 31 maggio 2006 al 31 maggio 2007 (pesati sui volumi) [€]	47,71	84,08	0	
Richieste di annullamento di TEE al 31 maggio 2007	250.431	60.024	0	31,0 **

* valutato come il prodotto tra 100 €/tep e la somma dei TEE di tipo I e II annullati

** stima alla data attuale

Tabella 1 – TEE scambiati sul mercato, prezzi medi di scambio, TEE annullati o dei quali è stato richiesto l'annullamento ai fini della verifica dell'obiettivo annuale

Fonte: Autorità per l'energia elettrica e il gas

- 3.8 Considerando quanto rilevato al punto 3.6 e, dunque, assumendo conservativamente che il prezzo medio dei titoli di efficienza energetica acquistati sul mercato sia rappresentativo anche solo del costo medio sostenuto dai distributori per procurarsi anche la restante parte di titoli annullati, si stimano rispettivamente in circa 12,3 M€ per il 2005 e in circa 17 M€ per il 2006 gli investimenti sostenuti dai distributori. Da ciò discende che, nel corso dei primi due anni di funzionamento del meccanismo i distributori soggetti agli obblighi abbiano incassato extraprofiti pari a circa 17 milioni di euro, superiori al contributo tariffario complessivamente erogato a fronte del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico assegnati per il primo anno di funzionamento del meccanismo.

4 Le proposte

- 4.1 Il successo finora mostrato dal sistema dei TEE, evidenziato dall'alto numero di progetti presentati e di risparmi energetici conseguiti, dimostra l'ampiezza dei potenziali di risparmio disponibili in Italia, evidenziata anche da recenti studi⁴. La sensibile discesa dei prezzi di mercato dei TEE è anche conseguente alla crescente incertezza degli investitori a fronte della mancanza di obiettivi di risparmio energetico su scala nazionale per gli anni successivi al 2009. Di conseguenza, il principale intervento che potrebbe porre rimedio agli squilibri fin qui riportati dovrebbe consistere nell'innalzamento e prolungamento temporale degli obiettivi nazionali di risparmio energetico finora assegnati dai decreti ministeriali e dall'ampliamento del numero di soggetti obbligati, così come previsto dagli stessi decreti ministeriali 20 luglio 2004, in modo tale da aumentare la domanda di titoli a fronte del potenziale di offerta esistente.
- 4.2 In attesa che tali provvedimenti vengano presi ed inizino a mostrare i loro effetti sul mercato, si ritiene tuttavia importante intervenire modificando in tempi brevi l'entità del contributo erogato al fine di:
- eliminare la rendita economica che si è venuta gradualmente a formare a vantaggio dei distributori obbligati, per effetto della graduale ma assai significativa riduzione dei prezzi medi di mercato dei TEE a fronte dell'invarianza del contributo tariffario previsto negli anni scorsi;
 - riallineare, tenuto conto anche dell'evoluzione di mercato illustrata nei paragrafi precedenti, la regolazione in materia di erogazione del contributo tariffario al disposto normativo dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
 - ridurre l'onere complessivo a carico del sistema energetico nazionale derivante dal finanziamento del contributo erogato attraverso il prelievo sulle tariffe di trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale.
- 4.3 Si propone dunque di definire l'entità del contributo unitario riconosciuto tenendo conto sia del prezzo medio pesato dei titoli scambiati nel corso dei primi cinque mesi del 2007, differenziando tra titoli di tipo I e di tipo II (rispettivamente pari a 45,98 €/tep e 84,02 €/tep), sia dell'aumentata convenienza del risparmio energetico in funzione dei prezzi dell'energia.
- 4.4 Si propone dunque di fissare pari rispettivamente a 46 e 80 €/tep il contributo unitario per titoli di tipo I e II. Tali valori sono proposti considerando il valore minimo tra il prezzo medio dei titoli di efficienza energetica registrato sul mercato e il valore del contributo ottenibile per mezzo di una riduzione percentuale pari all'incremento percentuale registrato sui prezzi dell'energia. Su questa base, il nuovo valore proposto per il contributo tariffario unitario per i titoli di tipo II è stato ridotto rispetto al prezzo medio di mercato registrato nel periodo di riferimento al fine di tenere conto dell'incremento del 20% registrato dal 2004 ad oggi dal prezzo dell'energia e quindi dalla convenienza degli interventi. Si ritiene che la proposta di differenziazione del contributo tariffario riconosciuto tra titoli di tipo I e titoli di tipo II, riflettendo i diversi andamenti nei due mercati di

⁴ Studio Confindustria "Proposte per il piano nazionale di efficienza energetica", luglio 2007.

riferimento e i diversi rapporti tra obiettivi e titoli emessi, contribuirà a dare il giusto segnale di prezzo agli attori del sistema.

- 4.5 Il testo proposto del nuovo articolo 3, comma 3, della deliberazione n. 219/04 risulta dunque il seguente:

*3.1 L'entità del contributo tariffario unitario è fissata pari a **46 €/tep risparmiata per i titoli di tipo I e a 80 €/tep risparmiata per i titoli di tipo II.***

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 1

Condividete la proposta dell'Autorità in materia di criterio di aggiornamento del valore di contributo unitario? Se no, per quali motivi e quali proposte alternative avanzate?

- 4.6 Per garantire l'efficacia della modifica indicata ai fini di un più celere perseguimento degli obiettivi richiamati al punto 4.2, si propone altresì di apportare una modifica all'articolo 3, comma 3, della deliberazione n. 219/04, in modo tale da anticipare l'entrata in vigore del nuovo valore del contributo tariffario dall'1 giugno all'1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione dell'aggiornamento.

- 4.7 Il testo proposto del nuovo articolo 3, comma 3, della deliberazione n. 219/04 risulta dunque il seguente:

*3.3 Il valore aggiornato del contributo tariffario unitario entra in vigore a decorrere dal **1 gennaio** dell'anno solare successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.*

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 2

Condividete la proposta dell'Autorità in materia di entrata in vigore del valore aggiornato di contributo tariffario unitario? Se no, per quali motivi e quali proposte alternative avanzate?